



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 769

Prot. n. 6-2017/mz

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri per il conferimento del titolo di maestro artigiano ai sensi della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 articolo 13.

Il giorno **19 Maggio 2017** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

MICHELE DALLAPICCOLA

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premesso che la legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11, all'articolo 13, comma 1, ha istituito il titolo di maestro artigiano per favorire l'acquisizione di una particolare qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze del mestiere.

Premesso inoltre che con deliberazione n. 600 di data 13 aprile 2015 la Giunta provinciale ha disciplinato, ai sensi della legge provinciale 11/2002, articolo 13, le modalità di conferimento del sopracitato titolo.

Dato atto che con con l'approvazione dell'articolo 40 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 è stata modificata la formulazione dell'articolo 20 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11. Tale articolo, a seguito dell'introduzione del comma 1, lettera b bis), prevede che:

“Sono delegate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento le funzioni in materia di artigianato inerenti:

[...]

b bis) lo svolgimento del procedimento per il rilascio del titolo di maestro artigiano ai sensi dell'articolo 13 e l'attività formativa dei candidati, secondo quanto previsto dall'accordo di programma disciplinato dall'articolo 19 della legge provinciale n. 20 del 2005”.

Considerato che è quindi necessario procedere all'adeguamento dei criteri precedentemente approvati con deliberazione n. 600 di data 13 aprile 2015 di modo che gli stessi risultino coerenti con il nuovo quadro delle competenze delineato dalla legge provinciale 11/2002.

Si propone quindi di approvare i criteri di cui all'allegato A del presente provvedimento rispetto ai quali è stato acquisito il parere positivo della Commissione provinciale per l'artigianato.

Si propone inoltre di stabilire che tali criteri trovino applicazione solo per i corsi che saranno avviati successivamente alla data di approvazione del presente provvedimento. Per i corsi già avviati continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalla deliberazione n. 600 di data 13 aprile 2015.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa l'allegato A): “Criteri generali per il conferimento del titolo di maestro artigiano”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire che i criteri per il conferimento del titolo di maestro artigiano di cui al punto 1) trovano applicazione solo per i corsi che saranno avviati successivamente alla data di approvazione del presente provvedimento;
- 3) di stabilire che per i corsi già avviati alla data di approvazione del presente provvedimento continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 600 di data 13 aprile 2015;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A)

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

**CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI MAESTRO
ARTIGIANO (ARTICOLI 13 E 20 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 1 AGOSTO 2002,
N. 11).**

Articolo 1

Requisiti per il conferimento del titolo

1. Il titolo di Maestro artigiano è conferito ad imprenditori artigiani che:
 - a) sono titolari o soci attivi di un'impresa artigiana che svolge la propria attività nel relativo settore, iscritta all'albo delle imprese artigiane;
 - b) hanno maturato un'esperienza imprenditoriale alternativamente di:
 - 10 anni come titolare o socio attivo di un'impresa artigiana del settore;
 - un minimo di 5 anni come titolare o socio attivo di un'impresa artigiana del settore unita a un'esperienza lavorativa come collaboratore familiare per gli anni che restano per arrivare ai 10 anni complessivi. Gli anni come collaboratore familiare possono essere sostituiti da un numero doppio di anni in qualità di dipendente, con mansioni nella medesima attività;
 - c) hanno acquisito un elevato grado di capacità tecnico - professionali e imprenditoriali nonché nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere, anche mediante la frequenza obbligatoria di appositi corsi.

Articolo 2

*Profilo di qualificazione professionale, contenuti dei corsi obbligatori e costi a carico degli
interessati*

1. La Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato, anche con più deliberazioni:
 - a) individua le tipologie di mestiere per le quali può essere conferito il titolo di maestro artigiano;
 - b) approva il profilo di qualificazione professionale che individua le competenze, abilità e conoscenze che costituiscono l'elevato grado di capacità tecnico – professionali, imprenditoriali e le nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere;
 - c) approva i contenuti del corso obbligatorio individuando altresì le competenze, conoscenze o abilità che devono essere già possedute dall'imprenditore, costituenti quindi il “livello di entrata”;
 - d) fissa i costi da mettere a carico degli interessati per la partecipazione al corso obbligatorio.

Articolo 3

Accesso al corso obbligatorio e procedure selettive

1. L'accesso ai corsi obbligatori è riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti professionali per il conferimento del titolo di maestro artigiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) nonché delle competenze, conoscenze ed abilità costituenti il "livello di entrata".
2. Al fine di verificare il possesso delle competenze, conoscenze ed abilità costituenti il livello di entrata sono attivate apposite procedure selettive.
3. L'ammissione al corso avviene fino all'eventuale esaurimento dei posti messi a disposizione e in base al punteggio ottenuto durante le procedure selettive. In caso di parità di punteggio di più candidati viene data priorità al soggetto che ha maturato un'esperienza maggiore come titolare o socio attivo di impresa artigiana nel settore.

Articolo 4

Contenuto e modalità di svolgimento del corso

1. Il percorso formativo si articola in aree, ciascuna delle quali è organizzata in ambiti di lavoro e moduli formativi:
 - a) area gestione d'impresa;
 - b) area insegnamento del mestiere;
 - c) area tecnico – professionale;
 - d) eventuali altre aree individuate dalla deliberazione con cui sono approvati i contenuti del corso obbligatorio.
2. La frequenza dei corsi è obbligatoria per almeno l'80% del monte ore complessivo di ogni area, al netto degli esoneri.
3. In sede di iscrizione al corso obbligatorio può essere chiesto l'esonero dalla frequenza obbligatoria di uno o più moduli formativi. L'esenzione è subordinata alla frequenza con esito positivo da parte del candidato di uno o più corsi i cui contenuti siano equiparabili (sia per coerenza delle materie trattate che per durata) ai contenuti del modulo stesso.
4. L'ente a cui è affidata la gestione del corso, o di parte di esso, è responsabile della valutazione, positiva o negativa, delle conoscenze effettivamente acquisite dal partecipante, anche mediante l'espletamento di una prova finale per ognuna delle aree di cui al comma 1.
5. Per le aree di cui al comma 1, lettera d) la deliberazione con cui sono approvati i contenuti del corso può stabilire particolari modalità di valutazione in deroga ai commi 2 e 4.
6. Per conseguire il titolo di Maestro artigiano è necessario conseguire una valutazione positiva in tutte le aree di cui al comma 1.

Articolo 5

Conferimento del titolo

1. Il Dirigente della struttura competente in materia di artigianato entro 60 giorni dal ricevimento degli esiti del corso obbligatorio, fermo restando il mantenimento del requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), provvede d'ufficio al conferimento del titolo di maestro artigiano e all'iscrizione nell'elenco dei maestri artigiani.

Articolo 6

Attività di supporto della Commissione provinciale per l'artigianato

1. La Commissione provinciale per l'artigianato fornisce agli enti competenti supporto in ordine alle problematiche di carattere generale che possono emergere in sede di applicazione dei presenti criteri.